

Milano, 2 maggio 2019

Un po' di chiarezza sul contratto di stage: tipologie, soggetti e regolamentazione in Lombardia

All'interno di un mercato del lavoro sempre più flessibile e dinamico, la formazione professionale della risorsa assume un ruolo di rilievo assoluto. A tal fine, il contratto di tirocinio formativo (o stage) si rivela un ottimo strumento per assicurare la graduale introduzione nel mondo del lavoro dei giovani giunti al termine del loro percorso di studi nonché di tutti quei soggetti che necessitano di una formazione "sul campo".

Introdotta con L. 196/1997, il tirocinio è ora disciplinato dalle singole normative regionali.

Questa newsletter costituisce un focus sulla disciplina prevista per la Regione Lombardia, la quale, in ossequio alle linee guida definite il 25 maggio 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni, nonché in conformità agli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini, ha enucleato la propria regolamentazione.

Preliminarmente, è stata ribadita la distinzione tra tirocini "curricolari" ed "extracurricolari", intendendosi per i primi tutti quei periodi di tirocinio svolti durante la frequenza di un percorso di istruzione o di formazione; per i secondi, tutti quelli rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, a rischio disoccupazione e alla ricerca di un impiego una volta terminato il ciclo di studi.

I tirocini curricolari, in virtù della loro finalità meramente formativa, al contrario di quelli extracurricolari, non sono disciplinati dalle summenzionate linee guida: spetta, infatti, al singolo istituto scolastico o all'ateneo di riferimento disciplinarli all'interno del proprio regolamento.

Proprio per questa differenziazione normativa, che non consente di delineare tratti comuni tra le due tipologie di tirocinio, la newsletter si focalizzerà sugli aspetti caratterizzanti il rapporto di tirocinio extracurricolare.

È stato poi precisato che **non rientrano** assolutamente nel novero dei tirocini disciplinati dalle presenti linee guida i periodi di pratica professionale ed i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferite a percorsi abilitanti ovvero per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati Membri UE.

Quanto ai **soggetti** coinvolti nel contratto di tirocinio, le linee guida individuano generalmente:

- il **soggetto promotore**, ossia colui che svolge funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché della regolarità e della qualità dell'iniziativa;
- il **soggetto ospitante**, presso il quale il tirocinio viene effettivamente svolto;
- i **tutor**, ossia le due figure individuate dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante per elaborare, organizzare e monitorare il tirocinio; da ultimo, essi sono deputati alla redazione del dossier individuale e della relazione finale.

In merito all'**attivazione** del tirocinio, il contratto deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali – o dai loro delegati – del soggetto promotore e del soggetto ospitante. La convenzione dovrà prevedere le regole e le modalità di svolgimento del tirocinio, gli obiettivi formativi, le garanzie assicurative e l'importo lordo dell'indennità di partecipazione.

Da tenere in considerazione sono altresì i **limiti** imposti dalla legge per l'attivazione del tirocinio. In particolare:

- non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni;
- il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare. Inoltre, il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare

con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;

- nell'ambito di un singolo tirocinio, il soggetto ospitante non può svolgere contemporaneamente il ruolo di promotore e viceversa;
- non si possono poi attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono espressamente tale possibilità.

Sono stati altresì previsti dei **limiti dimensionali** con riferimento all'unità operativa di svolgimento del tirocinio.

Le linee guida hanno fissato altresì una **durata** minima ed una massima del contratto di tirocinio.

Quanto alle minime:

- due mesi per i tirocini extracurricolari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano **stagionalmente** per i quali la durata minima è di un mese;
- quattordici giorni per i tirocini extracurricolari rivolti agli studenti durante il periodo estivo;
- quelle singolarmente previste dai singoli ordinamenti di studio per i tirocini curricolari.

Con riferimento, invece, alle durate massime, esse sono:

- sei mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate EQF (livello 2 e 3), prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF;
- dodici mesi per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di livello almeno 4;
- due mesi per i tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

Il tirocinante ha diritto ad una **sospensione** del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari).

Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto inoltre a garantire l'attivazione delle seguenti **garanzie assicurative**:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.

Tale copertura assicurativa deve inoltre comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a rilasciare una propria **attestazione di svolgimento** del tirocinio ed un **attestato di competenze** eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio.

In sintesi, la normativa regionale esaminata ha cercato di bilanciare l'esigenza di flessibilità che caratterizza l'odierno mercato del lavoro con l'esigenza di tutela delle "parti deboli" del rapporto lavorativo, stabilendo requisiti e garanzie minime che l'azienda che vuole avvalersi degli stagisti deve assicurare, tenendo sempre presente che il contratto in esame ha come obiettivo primario quello della formazione del tirocinante.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: news@slsavvocati.com

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.